



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 11/09/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 1 agosto 2014, n. 231

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l.r. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica al PRG per il PIRU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma - Autorità Procedente: Comune di Fasano (BR).

L'anno 2014 addì 1 del mese di Agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 28981 acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9475 del 13.11.2012, il Comune di Fasano presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS riferita alla proposta di Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., per il Programma Integrato di Riqualficazione Urbana ex lege 21/2008 volto alla rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica Liuzzi, trasmettendo i seguenti elaborati in duplice copia cartacea:

- Tav. 000 "Relazione tecnico-illustrativa";
- Tav. 001 "Valutazione ambientale strategica";
- Tav. 001 "Inquadramento dell'ambito di intervento su CTR";
- Tav. 002 "Planimetria generale dello stato di fatto con individuazione del perimetro del PIRU su base aereo fotogrammetrica";
- Tav. 003 "Estratto catastale con indicazione del perimetro del PIRU";
- Tav. 004 "Stralcio di piano regolatore vigente";
- Tav. 005 "Stralcio degli strumenti di pianificazione di area vasta sovraordinati: aree protette";
- Tav. 005a "Stralcio degli strumenti di pianificazione di area vasta sovraordinati: PAI";
- Tav. 006 "Planimetria con indicazione dei vincoli esistenti";
- Tav. 007 "Rilievo degli aspetti ambientali, insediativi ed infrastrutturali delle aree interessate dal PIRU";
- Tav. 008 "Documentazione fotografica";
- Tav. 009 "Sintesi interpretativa e individuazione delle invarianti";
- Tav. 0010 "Rilievo: plano-altimetrico dell'area di proprietà";
- Tav. 0010a "Rilievo: Piano quotato";
- Tav. 0011 "Planimetria delle reti e sottoservizi esistenti";
- Tav. 0012 "Rilievo architettonico quotato degli immobili esistenti";
- Tav. 0013 "Inquadramento territoriale del perimetro del PIRU su CTR";

- Tav. 0013a “Schema strutturale: inserimento nel contesto urbano e ambientale”;
- Tav. 014 “Zonizzazione generale su base aereo fotogrammetrica”;
- Tav. 015 “Zonizzazione generale su base catastale”;
- Tav. 016 “Planivolumetrico esecutivo”;
- Tav. 018 “Planivolumetrico esemplificativo”;
- Tav. 019 “Tipologie residenziali e sostenibilità”;
- Tav. 020 “Schemi tipologici esemplificativi”;
- Tav. 021 “Schemi tipologici esemplificativi”;
- Tav. 022 “Schemi tipologici esemplificativi”;
- Tav. 023 “Schemi tipologici esemplificativi”;
- Tav. 026 “Norme tecniche di attuazione”;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 9539 del 14.11.2012 del Servizio Ecologia, chiedeva di trasmettere la documentazione anche su supporto informatica ai fini dell'avvio della consultazione di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. A ciò riscontrava il Comune di Fasano, con nota prot. n. 39805 del 27.11.2012 acquisita al prot. n. 9857 del 27.11.2012, inviando gli elaborati in formato digitale;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 10230 dell'11.12.2012 del Servizio Ecologia, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (elencati di seguito) e, visti i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicava agli stessi la pubblicazione della documentazione ricevuta sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica); Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- ARPA Puglia;
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Brindisi;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Provincia di Brindisi - Settore Ambiente ed Ecologia; Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo;
- Azienda Sanitaria Locale Brindisi.

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 14987 del 18.12.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 828 del 29.01.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che “[...] dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano aree interessate da vincoli PAI”;

il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 1609 del 9.01.2013, acquisita al prot. n. 811 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia, rappresentava che “[...] il progetto in questione non vada assoggettato a VAS poiché interessa un'area poco estesa e, per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si ritiene che la sua attuazione non comporti effetti significativi sull'ambiente”;

il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia - Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti, con nota prot. n. 175 del 10.01.2013 acquisita al prot. n. 856 del 30.01.2013 del Servizio Ecologia, riferiva che “[...] gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;

il Dipartimento provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia con nota prot. n. 4377 del 22.01.2013, inviata all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva in atti al prot. n. 1197 del

5.02.2013, ed al Comune di Fasano, trasmetteva le proprie valutazioni/osservazioni segnalando che “solo dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti la scrivente Agenzia sarà in grado di esprimere in modo compiuto il parere richiesto da codesta Autorità competente”;

con nota prot. n. 5444 del 27.11.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 12093

del 19.12.2013, il Servizio regionale Tutela delle Acque comunicava che le aree di progetto ricadono nelle “aree soggette a contaminazione salina” per le quali il PTA prevede misure volte al controllo dei fenomeni di contaminazione (misura 2.10 ali. 14). Inoltre:

- relativamente al trattamento dei reflui, ove non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria cittadina, consigliava di attenersi alla normativa del regolamento regionale 26/2011;
- relativamente al trattamento delle acque meteoriche, evidenziava che il Rapporto ambientale e la relazione tecnica non forniscono elementi sufficienti a verificare il rispetto alla normativa vigente e perciò rimandava alla normativa regionale, nonché al DCD 292/2003 e all'appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191/2002;
- relativamente alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, segnalava l'assenza, nel Rapporto ambientale preliminare, di analisi sulla qualità dell'acqua e calcoli sul fabbisogno idrico necessario, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e privati delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua;

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Fasano;
 - l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS (art. 4 comma 2 della l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);
 - l'Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica ai PRG per il P1RU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche della Variante urbanistica al PRG per il P1RU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma.

L'istanza in oggetto è relativa alla proposta di Accordo di Programma ex art. 34 del D.lgs 267/2000 per il Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (PIRU) finalizzato alla Rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica Liuzzi, così come trasmessa dal Comune di Fasano con nota prot. n. 28981 acquisita al prot. n. 9475 del 13.11.2012 del Servizio Ecologia e successivamente perfezionata con nota prot. n. 39805 del 27.11.2012 acquisita al prot. n. 9857 del 27.11.2012 del Servizio Ecologia.

La Regione Puglia con l.r. n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana” ha promosso “la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati” (art. 1 comma 1) individuando come principali ambiti d'intervento “i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale [...] le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate” (art. 1 comma 2).

Ai sensi di tale norma, il Comune di Fasano con Delibera di Consiglio n. 66 del 17.12.2009, ha redatto ed approvato il DP per la rigenerazione urbana tra i cui ambiti di interesse vi è il n. 2 - città della trasformazione - sub ambito 2.1 relativo al quartiere posto lungo la via Roma, direzione Monopoli, che ospita l'insediamento siderurgico dismesso “Liuzzi” (pagg. 4-5 “Relazione Tecnico-Illustrativa”). Secondo

tale Programma un'area al momento tipizzata come "D1 - zona per attività industriali di completamento" dal vigente PRG sarà individuata con la variante come zona a destinazione residenziale.

Nel merito l'istanza in oggetto, che segue l'iter previsto dall'art. 6 della predetta l.r. 21/2008 (procedimento di approvazione dei PIRU in variante agli strumenti urbanistici comunali), si riferisce ad un'area estesa per circa 31.273 m² ricadente nelle p.lle 57, 166, 180, 339, 341, 344, 433, 434, 435, 436, 564, 656 e 1112 del foglio 23 e nella p.lla 135 del foglio 22. Il programma è finalizzato al recupero funzionale di un'area produttiva dismessa e prevede interventi di demolizione delle volumetrie esistenti a destinazione industriale di cubatura pari a 75.520,48 m³ (di cui 57.840,41 m³ relativi all'edificio principale) e successiva ricostruzione edilizia con capacità edificatoria pari a complessivi 23.812,74 di SUL, articolati in mq 22.823,43 di SUL residenziale e 989,31 di SUL non residenziale (pag. 14 "Relazione tecnico-illustrativa"). La zona industriale al momento è caratterizzata dai seguenti indici e parametri (pag. 9 "Relazione tecnico-illustrativa"):

- Superficie minima del lotto = 2.500 m²;
- Indice di fabbricabilità fondiaria = 2,50 m³/m²;
- Rapporto di copertura = 30%;
- Altezza minima consentita = 8 m;
- Area parcheggi = 1/3 m²/m² sup. utile.

I parametri dimensionali ed urbanistici introdotti dal Programma sono i seguenti (pag. 15 "Relazione tecnico-illustrativa"):

- Superficie fondiaria = 14.746,00 m²;
- Superfici per istruzione ed attrezzature comuni = 4.696,90 m²;
- Superfici per parcheggio pubblico = 1.799,00 m²;
- Superfici a verde pubblico = 6.701,30 m².

L'impianto planimetrico del PIRU prevede cinque corpi edilizi alti sei piani e configurati secondo lo schema distributivo della "linea" di due differenti dimensioni. La viabilità locale di accesso all'intervento si attesta lungo il confine sud del lotto ed è orientata perpendicolarmente agli edifici. La nuova viabilità occupa l'area di ridime di un tracciato stradale esistente, parzialmente esterno al perimetro di intervento (pagg. 15-16 "Relazione tecnico-illustrativa").

La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

Il problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante urbanistica al PRG per il PIRU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma.

Il territorio di Fasano, immerso in una distesa di ulivi secolari, si estende dalle colline al mare con una ricca vegetazione avente le caratteristiche di macchia mediterranea. Scendendo dalle colline, ultima propaggine della Murgia che si fonde con la valle d'Itria dove in mezzo ai vigneti e distese boschive, sono ubicati i centri di villeggiatura di Selva, Laureto e Cocolicchio, si giunge nel nucleo urbano della città e, proseguendo si arriva al mare: Savelletri, la Forcatella, gli scavi archeologici di Egnazia e Torre Canne (pag. 16 "VAS -Rapporto ambientale preliminare"). Nello specifico per l'area di competenza del PIRU l'andamento orografico è pressoché pianeggiante, con lieve pendenza da ovest verso est (pag. 11

“VAS - Rapporto ambientale preliminare”).

L'ambito di intervento, interessato da un insediamento industriale dismesso (Metallurgica Liuzzi), si colloca a nord del centro storico e comprende aree periferiche a prevalente destinazione industriale che hanno un collegamento diretto al centro urbano tramite via Roma. Esso è caratterizzato dalla presenza di grandi infrastrutture di accesso al centro abitato per chi proviene da Bari quali la SS 16, la via Roma e la SS172 che collega insieme alla SP1bis Fasano ai comuni limitrofi (pag. 3 “Relazione tecnica-illustrativa”). Ci si riferisce al sistema periurbano di espansione, caratterizzato dall'esistenza di aree di degrado edilizio ed urbanistico dovuto alla presenza di contenitori dismessi ed alla mancanza di servizi per gli abitanti del quartiere. Il tessuto urbano limitrofo all'area d'intervento presenta le caratteristiche del tessuto urbano continuo e denso di recente impianto (pag. 9 “Relazione tecnica-illustrativa”).

Da un punto di vista paesaggistico il valore del contesto, è legato alla condizione di transizione tra l'abitato e la campagna, in cui la presenza di ulivi, componenti strutturanti il paesaggio rurale della piantata olivetata a ridosso del nucleo urbano, rappresentano dal punto di vista paesaggistico elementi identitari della forma visibile del paesaggio, nonché elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, dal punto di vista ambientale contribuiscono a definire una fascia tampone della città dalla SS 172 e a generare un sistema di connessione ecologica con il territorio.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante in oggetto si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento: ricade nei territori costruiti e in ambito territoriale esteso di tipo “C” del PUTT/p; ricade nell'ambito di paesaggio 7 “Murgia dei Trulli” Figura 7.2 “Piano degli ulivi secolari” del PPTR, adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- secondo l'Autorità di Bacino della Puglia è “[...] dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano aree interessate da vincoli PA)” (nota prot. n. 14987 del 18.12.2012);

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente nelle “aree soggette a contaminazione salina” del PTA della Regione Puglia per le quali valgono le misure 2.10 dell'Allegato 14 finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione salina.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità ambientale del sito l'area in oggetto si configura come “area industriale dismessa” (art. 240 del D.lgs, 152/2006 e ss.mm.ii.) ex metallurgica, pertanto bisognerà rispettare gli adempimenti del Titolo V - Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla redazione ed attuazione di un “Piano di indagine” volto alla ricerca di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo e falda sottostante correlata all'attività svolta in passato dalla Liuzzi;

- relativamente all'avvenuta bonifica da amianto il Rapporto preliminare ambientale non fornisce evidenze dell'avvenuta bonifica o “restituibilità” degli edifici da parte della ASL, pertanto si dovranno fornire informazioni dettagliate in merito, anche mediante attestazioni, ciò al fine di poter scongiurare la presenza di ulteriori manufatti in amianto negli stabili di probabile e futura demolizione;

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, secondo quanto indicato nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), il comune di Fasano è dotato di un impianto di depurazione (in località Forcatella) di potenzialità pari a 25.845 abitanti equivalenti, a fronte di un carico generato di 61.130 abitanti equivalenti, per cui è previsto (Programma delle misure - giugno 2009) un

ampliamento, riuso proposta e collettamento. Si segnala in merito che l'Acquedotto pugliese ha presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale per il progetto di "potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Fasano 'Forcatella'". Tale proposta progettuale, dimensionata per un numero di abitanti equivalenti pari a 61.130, è stata ammessa a finanziamento con Delibera CIPE 87/2011;

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebbonifica.puglia.it>), il comune di Fasano, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 50,577%, a fronte di una percentuale di 31,466% nel 2012;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Fasano è classificato come zona traffico e attività produttive C ("Comuni nei quali oltre a emissioni da traffico auto veicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti. In questa zona ricadono le maggiori aree industriali della regione (Brindisi e Taranto) e gli altri comuni caratterizzati da siti produttivi impattanti"), in cui trovano attuazione le misure di risanamento rivolte al comparto della mobilità e le misure per il comparto industriale.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante urbanistica al PRG per il PIRU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma.

Come detto l'area di intervento, localizzata nel settore nord di Fasano lungo via Roma, vera e propria arteria di accesso alla città, è inserita in un contesto urbano caratterizzato da un'edificazione piuttosto rada e disordinata a carattere misto residenziale e industriale. Il contesto presenta una carenza di servizi pubblici e una scarsa qualità architettonica delle costruzioni (pag. 13 "Relazione tecnico-illustrativa").

La "Relazione tecnica illustrativa" (pag. 17) segnala che "nel corso del 2007 sono stati realizzati i lavori di bonifico dell'area, in quanto a seguito di segnalazione l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha riscontrato la presenza di lastre ondulate in cemento amianto poste a copertura di due capannoni nel lato mare del lotto. Di conseguenza la Ditta proprietaria del lotto ha incaricato una Ditta autorizzata alla rimozione e smaltimento provvedendo alla bonifica dell'area, i cui lavori a norma dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 257 del 23.03.1992 sono stati completati nel luglio 2007".

In tale contesto il Programma integrato di riqualificazione urbana persegue l'obiettivo generale di recuperare l'area occupata dall'insediamento dismesso, attraverso interventi destinati alla realizzazione di servizi per la collettività, di interventi residenziali privati e interventi di riambientazione paesaggistica promuovendo (pag. 11 e 14 "Relazione tecnica-illustrativa"):

- una migliore e più ampia dotazione di infrastrutture e servizi locali che determini un miglioramento della qualità urbana ed ambientale del contesto;
- una nuova organizzazione morfologica dell'insediamento ed un diverso e più adeguato mix funzionale al fine di riequilibrare il rapporto tra l'insediamento residenziale ed i servizi a supporto dell'abitare;
- una migliore articolazione tra spazi privati e spazi aperti pubblici attraverso una concezione del verde pubblico come "verde di vicinato" volto a favorire l'appropriazione dello spazio da parte degli abitanti e la vita di relazione;
- l'attenzione nel perseguire soluzioni improntate ai principi della bioedilizia e della compatibilità ambientale nei confronti della configurazione planimetrica, della scelta dei materiali che costituiscono l'involucro edilizio (corretta diffusione del vapore, isolamento termico, protezione dal surriscaldamento estivo) e nell'impiego di tecnologie con fonti rinnovabili ad alta efficienza.

L'impostazione planimetrica è condizionata sia da scelte di carattere bioclimatico (volumi compatti posizionati secondo l'asse nord-sud con conseguente benefici in termini di raffrescamento) sia dalla necessità di posizionare le residenze lungo le direttrici secondarie di penetrazione al lotto e parallele all'asse viario principale (pag. 17 "Relazione tecnico-illustrativa"). Si propongono forme di utilizzo sostenibile attraverso:

- involucro compatto e ben isolato, in grado di ridurre le dispersioni termiche e massimizzare l'apporto solare invernale;
- ottimizzazione del sistema di raffrescamento naturale passivo, permeabilità alla ventilazione dell'edificio (tra copertura ed involucro e tra involucro e terreno);
- predisposizione all'integrazione architettonica del sistema solare termico (e dell'eventuale fotovoltaico per la produzione di energia elettrica) ed alla globale riduzione del carico termico sull'involucro;
- ottimizzazione della gestione ecologica delle acque;
- uso del verde sia come elemento di miglioramento del microclima degli alloggi che come elemento qualificante dello spazio esterno (miglioramento della vivibilità sociale degli spazi aperti).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la "Variante urbanistica al PRG per il P1RU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma" nel Comune di Fasano non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate di cui l'organo preposto all'approvazione definitiva dovrà tener conto:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd r.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- si integri il "Rapporto ambientale preliminare" con una relazione preliminare sulla quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento di acqua (pozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue) avendo cura di consultare l'Ente gestore delle reti sulla sostenibilità delle trasformazioni e capacità delle reti per far fronte all'incremento di reflui da convogliare nelle reti fognarie o da trattare nel depuratore comunale;
- per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si riduca l'impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l'uso di pavimentazioni drenanti;
- si richiami la normativa vigente per le "aree soggette a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque (misura 2.10 - allegato 14);
- per le aree a verde siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo l'accortezza di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) e prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora, nonché indicando le essenze eventualmente da espianare, Qualora gli interventi contemplino l'espianato di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali, tutelati ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica

per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- le aree attrezzate siano realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007;
- per la realizzazione delle nuove recinzioni si privilegi l'utilizzo delle murature a secco o in muratura eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. Sia evitato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, e simili;
- compatibilmente con le prescrizioni di cui ai punti successivi, per i corpi di fabbrica si utilizzino forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi, tipologici e ambientali del luogo;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
 - sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della l.r. n. 15 del 23.11.2005;
 - per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione. Si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
 - come suggerito dal Dipartimento di Brindisi dell'ARPA Puglia, nell'ambito della consultazione con i soggetti con competenza ambientale con nota prot. n. 4377 del 22.01.2013:
 - l'area in oggetto si configura come "area industriale dismessa" (art. 240 del Digs, 152/2006 e ss.mm.ii.) ex metallurgica, pertanto bisognerà rispettare gli adempimenti del Titolo V - Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla redazione ed attuazione di un "Piano di indagine" volto alla ricerca di potenziale contaminazione del suolo, sottosuolo e falda sottostante correlata all'attività svolta in passato dalla Liuzzi al fine di valutare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e conseguentemente l'eventuale necessità di procedere con quanto previsto in merito dall'art. 242 del predetto Decreto (Piano di caratterizzazione, Analisi del rischio sito specifica, etc.);
 - relativamente all'avvenuta bonifica da amianto il Rapporto preliminare ambientale non fornisce evidenze dell'avvenuta bonifica o "restituibilità" degli edifici da parte della ASL, pertanto si dovranno fornire informazioni dettagliate in merito, anche mediante attestazioni, ciò al fine di poter scongiurare la presenza di ulteriori manufatti in amianto negli stabili di probabile e futura demolizione;
 - è utile indicare che gli edifici di nuova costruzione siano realizzati conformemente a quanto disposto dal D.P.C.M. 05.12.1997 e che vengano poste in essere tutte le accortezze di confort acustico delle abitazioni data la prossimità con la futura zona ASI del Comune di Fasano;
 - siano effettuati gli adempimenti propedeutici previsti all'art. 8, comma 3 della L. 447/1995;
 - in merito al clima acustico, si concorda con la proposta di passaggio da Classe V a Classe II, e

pertanto si richiede di revisionare la tabella a pag. 20 del “Rapporto Ambientale preliminare” indicando “Classe II” e non, come erroneamente riportato, “Classe V”;

- si integrino gli elaborati relativi all’istanza in oggetto con tutte le misure di mitigazione previste nel “Rapporto ambientale preliminare” e con quanto indicato ai punti precedenti avendo cura di interloquire con l’ARPA Puglia per quanto di sua competenza e per quanto indicato nella nota sopra citata.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica al PRG per il PIRU per la rifunzionalizzazione di un’area industriale dismessa ex metallurgica Liuzzi - Accordo di Programma;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Vista la Legge Regionale 4,02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Vista la l.r. 4/2014.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di escludere la Variante urbanistica al PRG per il P1RU per la rifunzionalizzazione di un'area industriale dismessa ex metallurgica - Liuzzi - Accordo di Programma - Autorità procedente: Comune di Fasano (BR) - dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;

- di precisare che il presente provvedimento non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti, ivi compresi quelli inerenti la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ove prevista per l'intervento;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Fasano (BR);

- di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, all'ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi, all'ASL di Brindisi;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o,

in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
